

PRONTO CONSELVE

ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA



STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita una associazione denominata **"PRONTO CONSELVE"** organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)".

L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2 - STATUTO

L'organizzazione di volontariato Pronto Conselve è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - FINALITÀ

L'associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, umana, civile e culturale. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici. L'Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

Scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività nel settore dei "servizi alla persona".

L'associazione intende promuovere:

- il valore della persona in senso olistico, riconoscendone l'individualità, la dignità, i bisogni e le speranze;
- valori positivi strettamente correlati alla crescita personale e della comunità quali la centralità e l'attenzione alla persona, specie a quella in uno "stato di bisogno";
- valori quali la collaborazione, il sacrificio, la pazienza, la gratuità, il senso del "dono di sé", l'attesa, l'onestà, la gioia dell'incontro, la speranza, la responsabilità, l'etica nelle scelte personali e di gruppo, il senso di appartenenza alla storia e alla realtà;
- l'associazionismo in termini di "tempo vissuto insieme", come occasione utile ed entusiasmante per sé e per gli altri nel realizzare il proprio e comune progetto;
- la "cultura del sorriso" come approccio alla vita.

Nel perseguire tali scopi l'associazione svolge le seguenti attività:

- trasporto di feriti, ammalati ed infortunati con mezzi idonei;
- formazione di personale volontario secondo i criteri di qualità operativa e di rispetto dell'individuo;
- promozione della donazione del sangue umano e suoi derivati ad uso di medicina e chirurgia presso le istituzioni preposte;
- organizzazione di iniziative di protezione civile e dell'ambiente;
- raccolta fondi per sostenere le attività associative ed iniziative di solidarietà;
- collaborazione con gli Enti, le Istituzioni e le realtà associative locali aventi finalità connesse;
- promozione dell'atteggiamento etico-morale come fondamento di ogni finalità che l'Associazione persegue.

È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni non occasionali di volontariato attivo.

Art. 4 – SEDE

L'associazione ha sede a CONSELVE in Via delle Ortensie 4/a.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 5 – DURATA

La presente Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 6 – RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti e/o di privati;

- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentata attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.

Art. 7 - ASSOCIATI

Possono essere associati dell'associazione solo persone fisiche.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull'ammissione dei soci che ne presentino istanza.

Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve sottoporre le proprie decisioni in tal senso a ratifica da parte dell'assemblea nella prima riunione utile .

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Il numero di soci è illimitato.

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito in modo personale e spontaneo. Possono essere rimborsate ai soci soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale detenuto con l'Associazione.

L'Associazione di volontariato assicura i soci in caso di malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

I soci hanno diritto:

- di partecipare alle assemblee
- di eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi
- di votare direttamente o per delega alle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'istituzione o quanto altro previsto dal presente statuto;
- di svolgere il lavoro preventivamente concordato;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di recedere dall'appartenenza all'Associazione;
- di dare le dimissioni dall'eventuale carica direttiva in qualsiasi momento.

I soci hanno il dovere di:

- rispettare le norme del presente statuto;
- pagare le eventuali quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare nei modi e nei tempi concordati la propria opera secondo i fini dell'associazione stessa.

La qualità di socio viene meno in seguito a:

- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente;
- indegnità dovuta a mancanza del senso etico e morale nel comportamento e nello svolgimento delle attività dell'associazione;

Le espulsioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio, soltanto dopo aver convocato il socio ed aver ascoltato le giustificazioni dello stesso.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

Il mancato ricorso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera. Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa fino alla decisione dell'organo adito.

Art. 8 – ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell'associazione;

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate per un massimo di quattro volte. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei tre anni decadono allo scadere dei tre anni medesimi.

Art. 9 - ASSEMBLEA

Gli associati formano l'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

L'Assemblea si radunerà almeno due volte all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intenda sottoporre.

L'assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo straordinarietà. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato, tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra 3 e 7. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Nel caso sia composto da 3 membri può deliberare solo in presenza del direttivo completo. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.

Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, quest'ultimo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le eventuali quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato, mediante comunicazione scritta almeno otto giorni prima della riunione, salvo straordinarietà.

Art. 11 - PRESIDENTE

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - BILANCIO

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13 - ESTINZIONE

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 14 – RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

Art. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

26/09/2013

